

Ennesima proroga per la detassazione dei redditi fondiari

di Luigi Scappini

OneDay Master

Evoluzione dei Piani Transizione: iper ammortamento 2026 e credito 4.0 per imprese agricole

Scopri di più

E anche per il **2026** viene garantita, per effetto del **comma 15**, dell'art. 1, della **Legge di bilancio 2026**, l'**esenzione IRPEF** per i redditi **dominicale** e **agrario** prodotti da parte di **coltivatori diretti** e dagli **IAP**, originariamente introdotta con l'[art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016](#), ai sensi del quale, a suo tempo, era previsto che «... *i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola*».

Tale **norma**, è stata, come spesso accade, **prorogata** fino al **2023**, per poi **non trovare più attuazione a decorrere dal periodo d'imposta 2024**, salvo poi essere, in "**zona Cesarini**", nuovamente introdotta, seppur rimodulata.

Infatti, a **decorrere** dal periodo d'imposta **2024** è stata prevista un'**esenzione IRPEF**, confermata anche per il 2026, **non integrale**, poiché i **redditi dominicali e agrari** posseduti dai coltivatori diretti e dagli IAP di cui all'[art. 1, D.Lgs. n. 99/2004](#), regolarmente iscritti nella previdenza agricola, **concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali**:

- **fino a 10.000,00 euro, zero per cento;**
- **oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%;**
- **oltre 15.000,00 euro, 100%.**

I soggetti che **possono fruire dell'esenzione integrale (o parziale) del reddito fondiario ai fini IRPEF** sono il **coltivatore diretto**, ovverosia colui che **esercita un'attività agricola**, ai sensi dell'[art. 2135, c.c.](#), direttamente e abitualmente, e a tal fine **utilizza il lavoro proprio o della sua famiglia**, e la cui forza lavorativa **non sia inferiore a 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo**, nonché lo **IAP**, cioè colui che, come previsto dall'[art. 1, D.Lgs. n. 99/2004](#), **dedica alle attività agricole**, di cui all'[art. 2135, c.c.](#), direttamente o in qualità di socio di società, **almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo** e che **ricava dalle attività medesime almeno il 50% de reddito globale da lavoro**, percentuali ridotte al **25%**

nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 17, Regolamento (CE) n. 1257/1999.

Fruiscono della detassazione anche i **familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella **gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti**, per effetto della previsione, di cui all'[art. 1, comma 705, Legge n. 145/2018](#), per cui *«I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente»*.

Parimenti, l'esenzione **spetta** nel caso in cui i **coltivatori diretti** e gli **IAP**, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, risultino **soci** di una **società semplice** esercitante attività agricola, poiché i **redditi imputati per trasparenza sono redditi fondiari**.

Al contrario, non possono **fruire** della detassazione i **coltivatori diretti** e gli **IAP**, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, che siano **soci** di società di persone, nello specifico **S.n.c.** e **S.a.s.**, qualificate quali società agricole, ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 2, D.Lgs. n. 99/2004](#), che abbiano **esercitato l'opzione** prevista dall'[art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006](#), per la **determinazione del reddito** secondo le regole dell'[art. 32, TUIR](#); infatti, come confermato con la [circolare n. 9/E/2022](#), i **redditi prodotti dalle società agricole**, come previsto dall'[art. 3, D.I. n. 213/2007](#), **sono dei redditi di impresa**, la cui determinazione **avviene secondo le regole previste per i redditi fondiari, ma non ne assumono parimenti la natura**.

Da ultimo, qualche considerazione deve essere fatta rispetto a una norma che, seppur da recepire favorevolmente, sicuramente **non rappresenta la soluzione** per un settore che nella realtà necessita di un supporto in termini di innovazione delle tecniche di produzione e, forse, in ragione della polverizzazione e del sottodimensionamento delle aziende italiane rispetto a quelle comunitarie e non solo, di **un'incentivazione ulteriore all'accorpamento o comunque all'aggregazione**.

Il tutto, ovviamente, senza perdere di vista una delle **maggiori problematiche consistenti nel passaggio generazionale e nel subentro dei giovani** che non può essere risolto sempre e solo con il consueto **primo insediamento**.